

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 9/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI		
NUMERO ATTO	COM (2010) 94 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0064 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	29/03/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	29/03/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	25/05/2010		
ASSEGNATO IL	31/03/2010		
COMM.NE DI MERITO	2 ^a	Parere motivato entro	13/05/2010
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a - 3 ^a - 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	06/05/2010
OGGETTO	La presente proposta nasce dall'esigenza di perseguire efficacemente i reati di pedopornografia e di abuso e sfruttamento dei minori stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni. L'obiettivo di una maggiore tutela dei minori è apparso più facilmente raggiungibile attraverso l'adozione di una nuova normativa generale. La direttiva quindi abroga e integra la decisione quadro 2004/68/GAI includendo nuovi elementi: diritto penale sostanziale in generale, nuove fattispecie di reato in ambiente IT, disposizioni per agevolare le indagini e l'avvio del procedimento penale, disposizioni per perseguire i reati commessi all'estero e per la protezione delle vittime, misure di prevenzione incentrate sulle persone con precedenti penali e sulla limitazione di accesso alla pedopornografia tramite Internet.		
BASE GIURIDICA	Art. 82, paragrafo 2, e art. 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, il TFUE prevede la		

procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale (il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime, deliberando mediante direttive, per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria), quanto sul piano del diritto penale materiale (il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una situazione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Fra tali reati sono specificamente menzionati lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani).

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la rilevante dimensione transfrontaliera dei reati a danno dei minori richiede l'azione sussidiaria dell'Unione europea, anche per contrastare la tendenza a commettere i reati negli Stati membri con norme meno severe. La proposta intende ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in quanto la diversità delle discipline vigenti ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la direttiva si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere i suoi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo, tenendo conto dell'esigenza di accuratezza del diritto penale.

ANNOTAZIONI:

L'atto in questione riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM (2009) 135), che tuttavia non è stata adottata entro il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona. E' stato quindi necessario interrompere l'iter della precedente proposta in quanto il nuovo trattato, sopprimendo la struttura "per pilastri" dell'Unione europea, ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria con l'adozione di direttive. La proposta di direttiva ricalca sostanzialmente la proposta di decisione quadro, ad esclusione dei punti che riguardano le pene detentive e le circostanze aggravanti. E' stata infatti stabilita una gradazione fra i diversi tipi di reato prevedendo pene detentive diversificate, in molti casi più miti rispetto a quelle precedentemente ipotizzate. Inoltre le misure da adottare in caso di circostanze aggravanti non sono più quantificate in periodi aggiuntivi di pena detentiva, ma lasciate alla legislazione degli Stati membri, purché le sanzioni stesse siano *effettive, proporzionate e dissuasive*.

Sulla precedente proposta la Commissione Politiche dell'Unione europea si è espressa in data 30 luglio 2009, emettendo un parere favorevole con osservazioni.